



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d'oro al merito civile
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

N° 118. Reg.

del 14 DIC. 2021

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN VIDEOCONFERENZA

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio avverso l'Ordinanza del TAR Sicilia 747/2021 sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2021 promosso da Associazione Caretta Caretta e l'Ordinanza del Tar Sicilia 748/2021 sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2021 promosso da Fallimento di Acquacoltura Lampedusa s.r.l. Società Agricola.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore: **16.42...** e seguenti, in videoconferenza nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente	Videoconferenza
Dott. Martello Salvatore	Sindaco			
Dott. Rizzo Alfonso	Assessore		X	
Sig. Prestipino Salvatore	Vice Sindaco			
Sig.ra Di Malta Angelina	Assessore		X	
Sig.ra Guaragno Debora R.	Assessore			

Presenti n° ...3... Assenti n°...2...

Presiede il Sindaco **Dott. Salvatore Martello**;

Partecipa alla seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ed ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Segretario Comunale, **Dott. Alberto Alfano**, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente da lettura della proposta come di seguito riportata

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio avverso l'Ordinanza del TAR Sicilia 747/2021 sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2021 promosso da Associazione Caretta Caretta e l'Ordinanza del Tar Sicilia 748/2021 sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2021 promosso da Fallimento di Acquacoltura Lampedusa s.r.l. Società Agricola.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta allegata al presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;

Ritenuto dovere provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;

DELIBERA

inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al merito Civile

(Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



Oggetto: Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio avverso l'Ordinanza del Tar Sicilia 747/2021 sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2021 promosso da Associazione Caretta Caretta e l'Ordinanza del Tar Sicilia 748/2021 sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2021 promosso da Fallimento di Acquacoltura Lampedusa s.r.l. società agricola .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Premesso che:

- in data 26.11.2021 protocollo generale dell'Ente al n.ro 18922, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con Ordinanza n.ro 747/2021 sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2021 promosso da Associazione Caretta Caretta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Caponnetto, Michele Melfa, con domicilio digitale come registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, ha accolto la domanda cautelare dell'**Associazione Caretta Caretta**, annullando e sospendendo l'efficacia dell'ordinanza dirigenziale del Settore VI – UTC del Comune di Lampedusa e Linosa n. 4 del 03.09.2021 avente ad oggetto: *Ordinanza/Ingiunzione per l'accertata utilizzazione dell'Impianto di Acquacoltura sito in C.da Punta Sottile nell'Isola di Lampedusa manifestamente diversa e totalmente difforme rispetto all'uso assentito con l'originario titolo edificatorio – C.E. n. 34 del 15.11.1994 – e successiva C.E. in variante n. 59 del 17.01.2003*;
- in data 26.11.2021 protocollo generale dell'Ente al n.ro 18923, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con Ordinanza n.ro 748/2021 sul ricorso numero 1951 del 2021, promosso da Fallimento di Acquacoltura Lampedusa s.r.l. società agricola, in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ha accolto la domanda cautelare della società **"Fallimento di Acquacoltura Lampedusa s.r.l."**, annullando e sospendendo l'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 4 del 03.09.2021, con la quale il Comune di Lampedusa e Linosa, ha ingiunto il ripristino dei luoghi in relazione a delle asserite difformità riscontrate sull'impianto di acquacoltura, realizzato giusta concessione edilizia n. C.E. n. 34/1994 e successiva C.E. in variante n.59/2003, nell'isola di Lampedusa in località Punta Sottile ed identificato al foglio 20 p.la 297 – frazionata particella n. 11;

Considerato che il Comune di Lampedusa e Linosa non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;

Considerata, pertanto, la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Visto l'allegato schema di disciplinare recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, CPA, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso*

Considerato che:

- in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è espressamente definita quale servizio escluso dall'applicazione delle disposizioni del codice ma soggetto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di €. 40.000,00, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016.
- che conseguentemente la rappresentanza legale non rientra più nell'ambito degli incarichi fiduciari bensì si qualifica appalto di servizio;

Vista la richiesta di preventivo di spesa, inoltrata in data 03/12/2021 avente prot. 19330, **all'Avv. Giorgio Milazzo**, dello Studio Legale Milazzo, con sede in P.zza V.E. Orlando 6 in Palermo;

Visto il preventivo di spesa, per un importo complessivo di **€ 7.901,13**, assunto al protocollo generale dell'Ente al n.ro 22166 in data 14/12/2021, trasmesso dall'Avv. **all'Avv. Giorgio Milazzo**, per la rappresentanza e difesa in giudizio avverso n.ro 02 Ordinanze del TAR Sicilia, di cui in oggetto;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere con successivo atto il relativo impegno di spesa per il complessivo importo di **€ 7.901,13** comprensivo di spese generali, di Cpa al 4%, e iva al 22 % da porre a base d'asta e che tale importo dovrà così essere ripartito:

- **€ 2.500,00** al capitolo 12400 annualità 2021
- la rimanente somma di **€ 5.401,13** sarà imputata nell'anno 2023 – Capitolo 12400;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Statuto Comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio avverso l'Ordinanza del Tar Sicilia 747/2021 sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2021 promosso da Associazione Caretta Caretta e l'Ordinanza del Tar Sicilia 748/2021 sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2021 promosso da Fallimento di Acquacoltura Lampedusa s.r.l. società agricola;

Demandare al Responsabile del Settore VI l'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale in giudizio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune.

Riservare al Responsabile del Settore VI con separato atto il successivo impegno di spesa;

Approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente;

Pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" il relativo incarico di patrocinio legale;

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi della ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.

Lampedusa, li 14 /12 /2021

**Il Responsabile del Settore VI
Geom. Giuseppe Di Malta**



Oggetto: Costituzione in giudizio in giudizio avverso l'Ordinanza del Tar Sicilia 747/2021 sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2021 promosso da Associazione Caretta Caretta e l'Ordinanza del Tar Sicilia 748/2021 sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2021 promosso da Fallimento di Acquacoltura Lampedusa s.r.l. società agricola

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Lampedusa, 14/12/2021

**Il Responsabile del Settore VI
(Geom. Di Malta Giuseppe)**



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Prenotazione imp. Spesa n. 17/21

Lampedusa, 14/12/2021

**Il Responsabile del Settore III
(Dott.ssa Giada Balsano)**



DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile,

TRA

il **Comune di Lampedusa e Linosa** (di seguito: **Amministrazione**), in persona del Responsabile del Servizio – PEC.@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it e fax. 0922/970027, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Lampedusa via Cameroni s.n.c. (C.F. 800042480840) in nome e per conto del quale agisce;

E

l'**Avvocato**, del Foro(di seguito: **legale**), con studio in nella Via/Piazza n..... email, pec:@....., C.F., P. IVA, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n., emessa dalla

PREMESSO CHE

- il Comune di Lampedusa e Linosa deve resistere nel giudizio promosso da, pendente dinanzi la o deve promuovere il giudizio nei confronti di dinanzi a
- con deliberazione di Giunta Municipale n., si stabiliva di promuovere/resistere in giudizio e si individuava il legale cui conferire il mandato per la difesa dell'Amministrazione, accettando il preventivo proposto, e impegnando la spesa a carico del bilancio comunale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio proposto dalla, nei confronti del Comune di Lampedusa e Linosa dinanzi a
- 2) Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, per il compenso accettato nella deliberazione di G.M. sopracitata in premessa. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato al valore della attività da svolgere e alla complessità dell'attività professionale richiesta e viene espressamente riconosciuto come conforme alle intese intercorse. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. La suddetta somma sarà ridotta del 20% nel caso di definizione

transattiva (riduzione che non si applica nel caso il procedimento pervenga alla redazione delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica); nei casi di estinzione ed abbandono del giudizio sarà corrisposta l'attività svolta dal legale fino a quel momento del giudizio.

L'Amministrazione è tenuta a corrispondere al legale l'intero importo risultante dalla presente convenzione, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

Il legale si impegna in caso di esito positivo del giudizio con condanna delle controparti a pagamento delle relative spese legali ad attenersi a quanto stabilito dall'Autorità Giudiziaria, obbligandosi a non far anticipare tali spese all'Ente comunale, bensì procedendo egli stessi, per conto dell'Ente, al recupero delle spese legali nei confronti della controparte, e solo in caso di esito infruttuoso, potranno richiedere all'Ente il pagamento in loro favore delle prestazioni professionali stabilite in sentenza.

L'Amministrazione si impegna a pagare al legale, entro 30 giorni dal ricevimento, i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo; il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno.

- 3) Per il sostegno alle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, la somma indicata nella deliberazione di G.M. sopracitata in premessa relativa all'anno in corso, che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
- 4) Il legale ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse dell'Amministrazione. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, su richiesta dell'Amministrazione medesima, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Il legale dovrà costantemente tenere informato l'Amministrazione sugli sviluppi del procedimento ed in particolare: presentare copia degli atti del giudizio, redatti dal legale nominato o dalla difesa avversaria, entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quando depositi (nel caso dei propri atti) o ne sia in possesso (nel caso degli atti di controparte); comunicare l'esito delle udienze ed ogni informazione inerente il procedimento giudiziario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento da comunicare. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Le predette comunicazioni possono effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it. o a mezzo fax al n. 0922/970027.

- 5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa considerato che nel preventivo proposto ed accettato (parte integrante della deliberazione di G.M. sopracitata) sono state debitamente espunte quelle attività non preventivabili allo stato attuale e che potrebbero essere necessarie qualora l'attività giurisdizionale, per iniziativa dell'Organo giudicante o delle controparti, si arricchisca di fasi eventuali.
- 6) Il legale si impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione per la durata del rapporto di cui al presente incarico. Il legale dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la convenzione ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Amministrazione, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione rispetto a quanto indicato nel preventivo accettato, salvo il rimborso di eventuali ulteriori spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 8) L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con PEC o lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con preavviso di 5 giorni e con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, da determinarsi secondo quanto stabilito dal precedente punto 2).

- 9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato, previa comunicazione scritta con PEC o lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con preavviso di 5 giorni e con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
- 10) L'Amministrazione si obbliga a fornire tempestivamente, anche a mezzo PEC, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.
- 12) L'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- 13) Tutte le comunicazioni tra le parti della presente convenzione avvengono preferibilmente a mezzo Posta Elettronica Certificata.
- 14) Per le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente disciplinare il foro competente è quello dell'Amministrazione pertanto il Foro di Agrigento.
- 15) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali
- 16) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Lampedusa, lì

PER IL COMUNE DI LAMPEDUSA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL PROFESSIONISTA

AVV.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 1), 2), 4), 5), 6), 8), 9), 13) e 14).

PER IL COMUNE DI LAMPEDUSA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL PROFESSIONISTA

AVV.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio avverso l'Ordinanza del TAR Sicilia 747/2021 sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2021 promosso da Associazione Caretta Caretta e l'Ordinanza del Tar Sicilia 748/2021 sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2021 promosso da Fallimento di Acquacoltura Lampedusa s.r.l. Società Agricola.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Salvatore Martello



L'Assessore Anziano
Sig.

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto Alfano
(In videoconferenza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale



Il Segretario Comunale

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. n.44/91 s.m.i)

Lampedusa li, **14 DIC. 2021**

Il Segretario Comunale
(In videoconferenza)

